## RISOLUZIONE (UE) 2016/1601 DEL PARLAMENTO EUROPEO del 28 aprile 2016

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014

## IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014,
- visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0113/2016),
- A. considerando che l'impresa comune ENIAC (l'«impresa comune») è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di 10 anni, per definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari ambiti d'applicazione;
- B. considerando che all'impresa comune è stata conferita autonomia finanziaria nel luglio 2010;
- C. considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito nonché l'associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica;
- D. considerando che il contributo massimo per il periodo di 10 anni da parte dell'Unione all'impresa comune è pari a 450 milioni di EUR, a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;
- E. considerando che il contributo massimo dell'AENEAS all'impresa comune è pari a 30 milioni di EUR per i costi di esercizio e che gli Stati membri offrono contributi in natura per tali costi nonché contributi finanziari pari almeno a 1,8 volte il contributo dell'Unione;
- F. considerando che l'impresa comune e l'impresa comune ARTEMIS («ARTEMIS») si sono fuse per dare vita all'impresa comune «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL), che ha iniziato le sue attività nel giugno 2014 e resterà operativa per 10 anni;

## Gestione finanziaria e di bilancio

- riconosce che i conti dell'impresa comune per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 26 giugno 2014 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 26 giugno 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per il periodo chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
- 2. è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti (la «Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune per il periodo 1º gennaio 26 giugno 2014 (la «relazione della Corte»), ha espresso per il quarto anno consecutivo un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, in quanto gli accordi amministrativi conclusi con le autorità di finanziamento nazionali («AFN») per quanto riguarda l'audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti non contengono modalità pratiche per effettuare audit ex post;
- 3. apprende che, secondo la relazione della Corte, l'impresa comune non ha valutato la qualità delle relazioni di audit trasmesse dalle AFN concernenti i costi relativi ai progetti completati; osserva inoltre che, a seguito di una valutazione delle strategie di audit di tre AFN, non è stato possibile trarre conclusioni in merito all'efficace funzionamento degli audit ex post a causa delle diverse metodologie utilizzate dalle AFN, che non consentivano all'impresa comune di calcolare un tasso di errore ponderato o un tasso di errore residuo; rileva inoltre che l'ITC ECSEL ha confermato che dalla sua ampia valutazione dei sistemi di garanzia nazionali emerge che essi sono in grado di fornire una ragionevole tutela degli interessi finanziari dei membri delle imprese comuni;
- chiede all'ITC ECSEL, in esito alla valutazione delle procedure applicate dalle AFN, di invitare queste ultime a produrre prova che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni;